

Allegato "A" al Verbale di Assemblea Straordinaria del
Circolo Ricreativo Arci Sagginale del 07/06/99

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIRCOLO RICREATIVO ARCI SAGGINALE"

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita con sede in Frazione Sagginale nel Comune di Borgo San Lorenzo,
un'Associazione che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO ARCI
SAGGINALE".

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario,
democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro e aderisce all'Arci -
Associazione di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con D.M. del 02 Agosto
1967 n. 1017022/12000a, di cui ne condivide le finalità statutarie.

ART. 3

Sono compiti dell'Associazione:

1. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla
sempre piu' ampia diffusione della democrazia e della solidarieta' nei rapporti umani
e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle liberta' civili, individuali e collettive;
2. Favorire l'estensione di attivita' culturali, sportive e ricreative e di forme consortili
tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche;



3. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione); ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio;

4. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;

5. Impegnarsi per l'affermazione di una cultura non violenta e pacifista, rifiutando ogni forma di ignoranza, intolleranza, razzismo, ingiustizia ed emarginazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà più opportune.

I SOCI

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. Non sono pertanto

ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 6


E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o piu' consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 7

La qualifica di socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera. I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;



b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

c) A discutere ed approvare i rendiconti;

d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 8

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale;

- Alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9

La qualifica di Socio si perde per:

a) Decesso;

b) Mancato pagamento della quota sociale;

c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

d) Espulsione o radiazione.

ART. 10

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;

2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;

3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

I soci espulsi o radiati potranno presentare ricorso contro il provvedimento al Presidente, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria, oppure al Collegio dei Garanti. (di Istituzione Statutaria del Comitato Territoriale di Firenze)

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;

2. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

3. Dal fondo di riserva.

ART. 12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 13

L'Esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte

del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 di Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga puo' essere prevista in caso di comprovata necessita' o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovra' evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonche' la consistenza finanziaria e le poste rettificata che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 14

Sono previste la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo e' vincolato alla decisione dell'Assemblea generale dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sara' devoluto come segue:

- Il 10% al fondo di riserva;

- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 15

Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea generale dei soci;

b) Consiglio Direttivo;

c) Collegio dei Garanti (di Istituzione Statutaria del Comitato Territoriale di Firenze);

d) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART. 16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.

ART. 17

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. Approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
7. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;



ART. 18

L'Assemblea generale dei soci puo' essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 20 e 33 del presente statuto. Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà piu' uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto. La seconda convocazione puo' avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

ART. 21

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 (un decimo) dei presenti aventi diritto al voto. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di 21 consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione,

4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l' Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc..). E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

ART.25


Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando cio' sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo deve:

I. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;



2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Compilare i progetti per l'impiego dei residui attivi dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
4. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. Favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
7. Predisporre il rendiconto annuale;
8. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
9. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
10. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
11. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
12. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
13. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 28

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arco Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART. 29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. È eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio

Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART. 30

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART. 31

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ART. 32

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 33

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

ART. 34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 33 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 35

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.